Sentenza: n. 68 del 3 marzo 2011

Materia: personale del servizio sanitario regionale

Limiti violati: artt. 3, 24, 31, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettera l), e

terzo, e 118, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)

Esito: illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 4; 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26; illegittimità costituzionale parziale degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, e 30, commi 1 e 4, della legge impugnata; cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 19, comma 6; inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost. nonché in riferimento ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 30

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come di seguito illustrate.

L'art. 2, che sostituisce l'art. 4 della l.r. 45/2008, detta previsioni in materia di servizio presso le direzioni sanitarie. Ai sensi della predetta norma, il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, se in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. 483/1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale.

Inoltre, le piante organiche sono modificate a seguito dei passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza. I dirigenti medici non in possesso dei prescritti requisiti sono riassegnati ai compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Infine, non si procede alla rassegnazione nei confronti del personale in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti relativi alla disciplina

acquisita.

Ai sensi dell'art. 13, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione della domanda di mobilità.

L'art. 15 prevede che agli ex lavoratori socialmente utili (LSU) già utilizzati in forma continuativa nelle ASL e negli enti del SSR da almeno cinque anni nei servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza domiciliare integrata (ADI) e prevenzione si applica il processo di stabilizzazione previsto dalla legislazione regionale nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa.

L'art. 16 statuisce che le aziende ospedaliero universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Tale previsione si applica anche al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato per lo svolgimento dei progetti finalizzati. Infine le procedure di stabilizzazione previste dalla legislazione regionale (art. 3, comma 38, della l.r. 40/2007) per i precari addetti in via continuativa al servizio di integrazione scolastica degli handicappati si estendono al personale che abbia prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, purché adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica degli handicappati.

L'art. 17 prevede che i medici titolari d'incarico a tempo determinato nel Servizio emergenza territoriale 118 (SEU), con anzianità di servizio di almeno tre anni e in possesso dell'attestato di formazione specifica, hanno titolo a presentare domanda di conferimento d'incarico a tempo indeterminato presso le sedi ove risultano in servizio sulla base dell'incarico provvisorio in corso.

L'art. 18 dispone che ai fini della stabilizzazione di cui all'art. 38, comma 3, della l.r. 40/2007 il periodo di servizio continuativo prescritto per gli addetti al servizio di integrazione scolastica degli handicappati decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro presso le ASL.

L'art. 19 riguarda le assunzioni e dotazioni organiche in materia sanitaria. I direttori generali di talune ASL e di altri enti del sistema sanitario regionale destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica a favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private. Sono inoltre inseriti quattro nuovi commi (dall'1-bis all'1-quinquies) nell'art. 1 della l.r. 27/2009 prevedendo: che si provveda alla rideterminazione delle dotazioni organiche aziendali entro il 31 dicembre 2010; che sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti previsti dalle vigenti dotazioni organiche, decurtate nel limite di un contingente di posti complessivamente corrispondente

a una spesa annua lorda del 40 per cento dei cessati nell'anno 2009; che le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le AOU possono individuare il fabbisogno di personale atto a garantire l'assolvimento di nuove attività prefigurate da atti di programmazione regionali; che è assicurato il principio dell'invarianza della spesa delle dotazioni organiche così come rideterminate. Infine, le procedure di stabilizzazione sono estese ai dirigenti medici con incarico a tempo determinato che hanno maturato almeno un anno di attività nei servizi di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

L'art. 20 precisa le condizioni per la stabilizzazione del personale precario dell'Agenzia regionale sanitaria (ARES). Inoltre, il rapporto di lavoro del personale medico vincitore di avviso pubblico bandito dall'ARES per la realizzazione di progetti di piano, che sia in servizio a tempo determinato e che abbia svolto il progetto per almeno un biennio, è trasformato a tempo indeterminato, previo superamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 40, della l.r. 40/2007.

L'art. 21 contiene norme in materia di personale sanitario degli istituti penitenziari. In primo luogo, si autorizzano le ASL, nei pubblici concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nei servizi afferenti gli istituti di pena, a prevedere una riserva di posti per consentire l'accesso nei ruoli aziendali del personale sanitario non medico operante in tali istituti le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010. Si prevede poi che il personale medico titolare di incarico provvisorio presso gli istituti di pena è equiparato al personale medico titolare di incarico definitivo e collocato in apposito elenco nominativo a esaurimento. Infine, i contratti di lavoro dei medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti addetti agli istituti di pena sono disciplinati dagli accordi integrativi regionali per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale.

L'art. 22 dispone che le aziende sanitarie e gli IRCCS del SSR, attraverso gli uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi.

L'art. 24 istituisce l'elenco regionale dei candidati idonei per la nomina a direttore generale di una azienda sanitaria, affidando alla Giunta regionale il compito di disciplinare vuoi le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco, vuoi i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992 ai fini dell'inserimento dei candidati nel suddetto elenco.

L'art. 26 modifica l'art. 17 della l.r. 1/2005 sostituendone i commi 6, 7 e 8 e inserendo un comma 8-bis. Il trattamento economico annuo del direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliero - universitarie (AOU) e degli IRCCS pubblici è equiparato al trattamento economico massimo complessivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica. Tale trattamento economico può essere integrato, a fine mandato, di un ulteriore 20 per cento dello stesso, in rapporto ai risultati di gestione. Inoltre, il trattamento economico annuo del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle ASL, delle AOU e degli IRCCS pubblici è definito nell'80 per cento di quello spettante al direttore generale.

L'art. 30 sostituisce integralmente l'art. 25 della l.r. 25/2007, riguardante l'utilizzo del personale di imprese appaltatrici e società strumentali. La Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi sia l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto (esclusi i dirigenti,) sia la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.

Ad avviso del ricorrente, l'inquadramento e la stabilizzazione (art. 2) di personale dirigente precario in assenza delle peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico che potrebbero consentire una deroga alla regola del pubblico concorso viola innanzitutto gli artt. 3, 51 e 97 Cost.. La disposizione lederebbe anche l'art. 117, terzo comma, Cost., sotto un duplice profilo: in primo luogo, in relazione ai principi fondamentali della legislazione statale giacché la stabilizzazione prevista dalla norma contrasterebbe con la necessità che alla dirigenza sanitaria si acceda per concorso pubblico per titoli ed esami (art. 15 del d.lgs. 502/1992); in secondo luogo, in relazione ai principi fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica, giacché l'art. 17 del d.l. 78/2009 prevede nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, per il solo personale non dirigenziale. Sarebbe violato anche l'art. 81 Cost., in quanto la verifica della permanenza dei fabbisogni di personale nelle diverse discipline non costituirebbe un presupposto per l'inquadramento dei dirigenti. Infine, si assume la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., posto che l'inquadramento del personale in questione richiede la mera iscrizione alla scuola di specializzazione.

L'art. 13 a sua volta (stabilizzazione a domanda di personale a tempo determinato) si porrebbe in primo luogo in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In secondo luogo, vi sarebbe una violazione delle disposizioni contrattuali che regolano l'istituto della mobilità e che consentono la mobilità stessa solo nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina e posizione economica di appartenenza del dipendente, con conseguente invasione della materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale. In terzo luogo, sarebbero violati alcuni principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego: l'art. 30 del d.lgs. 165/2001, che limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo; gli artt. 24 e 31 del d.lgs. 150/2009, secondo cui le amministrazioni pubbliche devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno. In quarto luogo, la disposizione impugnata violerebbe il principio di leale collaborazione e l'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), in quanto si applica al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, comprese le aziende ospedalierouniversitarie, senza rinviare all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra Regione ed università, di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 517/1999.

L'art. 15 (stabilizzazione di lavoratori socialmente utili) si applicherebbe anche

a personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio. La norma, inoltre, consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti, determinerebbe maggiori oneri e non offrirebbe idonee garanzie circa il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2, comma 71, della l. 191/2009.

Il ricorrente, poi, censura unitariamente gli artt. 16, commi 1 e 2 (riserva concorsuale di posti al personale a tempo determinato), 19, comma 1 (riserva di posti vacanti in favore di lavoratori in mobilità delle strutture sanitarie private), e 22, comma 1 (piani aziendali formativi), lamentando nuovamente la violazione del principio di leale collaborazione e dell'autonomia universitaria, giacché queste disposizioni, che si applicano anche al personale delle aziende ospedialiero-universitarie, priverebbero l'università della facoltà di procedere alla autonoma individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza. Analoghi profili di censura sono sollevati con riferimento all'art. 24, commi 1 e 3 (elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende del servizio sanitario regionale).

Secondo la difesa dello Stato, inoltre, gli artt. 16, comma 3 (estensione del novero di addetti al servizio di integrazione scolastica degli handicappati stabilizzabili), 17 (stabilizzazione dei medici titolari d'incarico provvisorio nel SEU 118, 18 (ancora sulla stabilizzazione degli addetti al servizio di integrazione scolastica degli handicappati) 19, comma 8 (stabilizzazione dei dirigenti medici con almeno un anno di attività nei servizi di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza), e 20 (stabilizzazione del personale precario dell'ARES), prorogando gli effetti e ampliando i destinatari di interventi di stabilizzazione già previsti o introducendone di nuovi, lederebbero i principi del pubblico concorso e della imparzialità dell'azione amministrativa.

L'articolo 19, comma 6 (rideterminazione delle dotazioni organiche aziendali), comporterebbe invece oneri tali da pregiudicare il contenimento delle spese per il personale nei limiti previsti dall'art. 2, comma 71, della l. 191/2009.

Il ricorrente censura poi l'art. 21 della legge impugnata sotto diversi profili. La riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali a favore del personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri violerebbe l'art. 97 Cost. a causa della mancata definizione della misura percentuale della riserva e sarebbe sprovvista della necessaria copertura finanziaria. L'equiparazione dei medici titolari di incarico provvisorio negli istituti di pena ai medici titolari di incarico definitivo, e l'assoggettamento del predetto personale alla disciplina degli accordi integrativi per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale, violerebbero l'art. 3, comma 4, del d.p.c.m. 1° aprile 2008, in base al quale il rapporto di lavoro del personale in questione è prorogato solo per la durata di dodici mesi.

L'art. 26 a sua volta viola l'art. 81 Cost. giacché interviene in materia di trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari senza alcun riferimento alla corrispondente disciplina statale (d.p.c.m. 502/1995) e al limite massimo ivi fissato.

Infine, l'art. 30 consentirebbe un illegittimo inquadramento, all'interno di società, aziende o organismi della Regione, di soggetti provenienti da imprese o società cooperative, in contrasto con l'art. 97 Cost. e con la normativa statale -

art. 18 del d.l. 112/2008 e art. 19 del d.l. 78/2009 - , che impone il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi.

La difesa regionale assume che le censure governative siano inammissibili e, comunque, non fondate, evidenziando in via preliminare che sulla base della giurisprudenza costituzionale la stabilizzazione del personale precario, allorquando fondata su presupposti non irragionevoli, costituisce per il legislatore un obiettivo meritevole di considerazione.

Quanto all'art. 2, la norma non sarebbe dedicata al personale dirigente medico precario, ma mirerebbe a consentire alle aziende sanitarie di riequilibrare le posizioni di coloro che avevano partecipato e vinto un concorso per un impiego a tempo indeterminato per uno specifico posto e che per ragioni esterne alla loro volontà hanno occupato posti differenti.

In merito all'art. 13, la norma non avrebbe modificato l'istituto della mobilità, dal momento che la domanda di mobilità può essere avanzata soltanto dal dipendente che ricopriva nei ruoli del SSN la stessa categoria e lo stesso profilo professionale riconosciuto dal SSR. Non vi sarebbe inoltre alcuna lesione dell'art. 33 Cost., giacché la norma non riguarda i il personale universitario; questa stessa argomentazione è dedotta anche in relazione alle censure riferite agli art. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, e 22, comma 1.

Quanto all'art. 15, la difesa regionale lamenta la genericità e dunque l'inammissibilità della censura prospettata dal ricorrente. Nel merito, la stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili rientra nelle ipotesi ammesse dalla giurisprudenza costituzionale, fondandosi su presupposti non irragionevoli quali la peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere. La difesa regionale osserva poi che gli oneri della stabilizzazione prevista dalla norma graverebbero sul bilancio di ciascuna azienda trovando adeguata copertura sul bilancio stesso. Le medesime argomentazioni sono dedotte con riguardo agli art. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20.

Con riferimento all'art. 19, comma 6, la difesa regionale contesta l'asserita violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la norma prevede una decurtazione nelle dotazioni organiche del 40 per cento dei cessati nell'anno 2009, riducendo così la spesa del personale sanitario.

In relazione all'art. 21, commi 1, 4, 5 e 6, la norma mirerebbe ad assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, non disperdendo, altresì, la specifica professionalità del personale che opera negli istituti di pena.

Quanto alla procedura di nomina dei direttori generali (art. 24), ad avviso della resistente bisogna considerare che la valutazione degli aspiranti a tale nomina è effettuata da una commissione nella quale siede un membro designato dalla Conferenza dei rettori universitari, proprio per coinvolgere le università pugliesi nelle scelte che riguardano le aziende ospedaliero-universitarie.

Quanto all'art. 26, posto che il d.p.c.m. 502/1995 equipara il trattamento economico annuo del direttore generale a quello delle posizioni apicali della dirigenza medica, e che il trattamento economico annuo previsto dalla contrattazione collettiva per quest'ultime è pari a poco più di 150 mila euro, ne

deriverebbe di per sé l'impossibilità di contenere il trattamento economico annuo dei direttori generali *entro il limite di 300 milioni delle vecchie lire* previsto dallo stesso d.p.c.m.

Infine, la previsione di cui all'art. 30 non si prefiggerebbe in alcun modo di inquadrare all'interno di società pubbliche soggetti provenienti da imprese private. La disposizione sarebbe invece finalizzata a garantire l'applicazione della cosiddetta *clausola sociale*, in base alla quale la Regione, gli enti e le società strumentali devono prevedere sia nei bandi di gara e negli avvisi, sia nelle condizioni contrattuali, l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa appaltatrice, nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali, ove più favorevoli.

La Corte costituzionale dichiara innanzitutto la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione riguardante l'art. 19, comma 6 (dotazioni organiche aziendali), che novella l'art. 1 della l.r. 27/2009, poi abrogato per intero dal legislatore regionale in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 2010.

Sono poi manifestamente inammissibili per la loro genericità le censure riferite agli artt. 24 e 31 Cost. Sono altresì inammissibili, in quanto non sorrette da specifica motivazione, le censure riferite all'art. 30 nel suo complesso, essendo evidente che le argomentazioni sviluppate sono rivolte ai soli commi 1 e 4 della disposizione stessa.

Nel merito, le censure prospettate possono essere articolate in otto gruppi, ciascuno riferito a uno o più articoli della legge impugnata.

Il primo gruppo di censure riguarda l'art. 2. La disposizione censurata prevede l'accesso a posti di dirigente medico in assenza di concorso, in violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost.. L'art. 117, terzo comma, Cost., è violato anche con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, giacché la norma in questione contempla l'inquadramento di dirigenti medici già in servizio in una disciplina diversa da quella per la quale sono stati assunti, mentre il d.l. 78/2009 prevede per le amministrazioni la possibilità di stabilizzare il solo personale non dirigenziale.

Il secondo gruppo di censure riguarda l'art. 13. La norma trasforma, mediante il ricorso all'istituto della mobilità, rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato, violando sia l'art. 97 Cost. per l'assenza del pubblico concorso, sia la potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile, perché la norma concerne l'istituto della mobilità, disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.

Il terzo gruppo di censure concerne l'art. 15. La stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili è definita senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. La norma, inoltre, dispone una stabilizzazione di personale che richiede una revisione della dotazione organica, in tal modo violando i limiti di spesa fissati per il personale sanitario dall'articolo 2, comma 71, della l. 191/2009, con conseguente violazione dei

principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica. E' parimenti violato l'art. 81 Cost. stante l'assenza di indicazioni relative ad una copertura credibile delle nuove spese previste per la stabilizzazione.

Il quarto gruppo di censure riguarda gli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3. Le disposizioni censurate si riferiscono anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, privando così le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 517/1999. Ne discende la violazione dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), nella parte in cui le norme impugnate non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore.

Il quinto gruppo di censure si riferisce agli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20. Le disposizioni impugnate prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario che abbia prestato servizio anche non continuativo con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, in assenza di pubblico concorso. Ciò si pone in contrasto, innanzitutto, con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che le norme censurate ampliano il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito dalla normativa statale (sentenza n. 179 del 2010). Inoltre, queste stesse disposizioni non contemplano alcuna procedura selettiva, senza che vi siano peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Il sesto gruppo di censure riguarda le disposizioni sul personale sanitario degli istituti penitenziari dettate dall'art. 21, commi 1, 4, 5 e 6. La previsione dello svolgimento di concorsi con riserva di posti non rigorosamente delimitata viola l'art. 97 Cost., mentre la mancata indicazione della copertura finanziaria per l'assunzione del personale considerato a sua volta viola l'art. 81 Cost. Infine, l'equiparazione tra il personale medico titolare di incarico provvisorio e quello titolare di incarico definitivo, così come l'equiparazione dei medici dei servizi integrativi e dei medici specialisti ai medici generali e per la specialistica ambulatoriale, configurano un'invasione dell'area della contrattazione collettiva e una conseguente violazione della potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Il settimo gruppo di censure riguarda l'art. 26. L'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari, quale previsto dalla norma, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. La norma regionale viola anche il principio di riduzione dei trattamenti economici spettanti a tali soggetti, come ricavabile dall'art. 61, comma 14, del d.l. 112/2008.

L'ottavo e ultimo gruppo di censure si riferisce all'art. 30. La norma impone alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto l'assunzione a tempo

indeterminato, anziché il semplice utilizzo (cosiddetta clausola sociale) del personale della precedente impresa o società affidataria, estendendo inoltre quest'obbligo, senza prevedere alcuna procedura selettiva, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo. Ne deriva una violazione dei principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla clausola sociale, di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l'obbligo di assunzione eccede i limiti temporali dell'affidamento del servizio; nonché una violazione delle norme interposte dettate dall'art. 18 del d.l. 112/2008, con cui si fissa il principio che il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica risponde a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La norma è pertanto illegittima sia nella parte in cui prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria, sia nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo.